

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e per lo svolgimento del procedimento disciplinare (approvato in data 26 maggio 2015)

Titolo I

CAPO I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 Funzionamento del Consiglio di Disciplina

- 1) Il Consiglio di Disciplina Territoriale è designato dal Presidente del Tribunale competente secondo le procedure dettate dall'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, e dal Regolamento approvato dal C.N.I. nella seduta del 23.11.2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30.11.2012.
- 2) Il Consiglio di Disciplina Territoriale agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
- 3) La carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale Ingegneri.
- 4) I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale che, nel corso del loro mandato, perdano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 4, comma 4, del Regolamento pubblicato sul B.U. Min. Giustizia n. 22 del 30.11.2012, inclusa la sospensione dall'Albo in caso di mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica.
- 5) All'immediata sostituzione dei Consiglieri decaduti a causa di decesso, dimissioni o per i motivi di cui al comma precedente si provvede attingendo all'elenco dei componenti supplenti nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. La sostituzione viene immediatamente formalizzata con provvedimento assunto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale nel rispetto del predetto elenco.
- 6) Il Consiglio di Disciplina Territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina.
- 7) Il Consiglio di Disciplina Territoriale opera attraverso Collegi di Disciplina, composti da tre membri titolari scelti fra i componenti

dello stesso. La composizione dei Collegi viene determinata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

- 8) In ciascun Collegio non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine degli Ingegneri, qualora designati.
- 9) All'occorrenza, ove sussistano condizioni di incompatibilità o di opportunità o in caso di ricasazione, la composizione dei Collegi può essere variata in seguito a provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.
- 10) Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo e le funzioni di segretario da quello con minore anzianità d'iscrizione all'albo. In caso di parità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica. Lo stesso criterio si adotta per individuare Presidente e Segretario di ciascun Collegio di Disciplina.
- 11) Il Consiglio di Disciplina Territoriale si riunisce in seduta plenaria, su convocazione del Presidente, in occasione dell'insediamento e quando occorre discutere questioni disciplinari di carattere generale, non riferite ad uno specifico procedimento, e questioni organizzative.
- 12) Quanto non sia disciplinato dalle norme di legge, dal Regolamento pubblicato sul B.U. Min. Giustizia n. 22 del 30.11.2012 e dal presente Regolamento, riguardo gli aspetti organizzativi ed operativi, è comunque rimesso alle valutazioni discrezionali del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni ministeriali.
- 13) Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tutti i componenti. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.
- 14) Le sedute del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell'Ordine.
- 15) Il Consiglio di Disciplina Territoriale ed i singoli Collegi svolgono la propria attività nei locali dell'Ordine degli Ingegneri di Pordenone che deve fornire, attraverso il

proprio personale, assistenza e compiti di segreteria.

Art.2 Spese di gestione

- 1) L'Ordine degli Ingegneri sostiene le spese di funzionamento e gestione del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi di Disciplina, ivi compresi gli onorari e le spese per eventuali consulenti esterni necessari a supporto delle attività dei singoli collegi di disciplina.
- 2) L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi di Disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell'Ordine medesimo.
- 3) La partecipazione alle attività connesse al funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi di Disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi e/o emolumenti, ma esclusivamente al rimborso documentato delle spese sostenute.

CAPO II COMPETENZA

Art. 3 Competenza per il procedimento disciplinare

- 1) La competenza è attribuita al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine ove è iscritto l'ingegnere incolpato.
- 2) Quando l'incolpato ovvero l'esponente sia un componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, la competenza rimane allo stesso Consiglio di Disciplina Territoriale ed il procedimento viene eccezionalmente assegnato al Collegio presieduto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Nel caso incolpato o esponente facciano parte del predetto Collegio ovvero sussistano condizioni di incompatibilità il procedimento viene assegnato al Collegio presieduto dal Consigliere secondo per anzianità rispetto al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art. 4 Conflitti d'interesse, astensioni e ricusazioni

- 1) Ove un componente di un Collegio di Disciplina abbia dichiarato di volersi astenere dalla trattazione di un procedimento, trovandosi in una condizione di conflitto d'interessi o ravvisando gravi motivi di convenienza per la sua astensione, sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.
- 2) Sulla ricusazione da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare di un

componente di un Collegio di Disciplina, che, trovandosi in una condizione di conflitto d'interesse, non abbia provveduto spontaneamente ad astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, decide il Presidente del Consiglio di Disciplina; in caso di accoglimento della ricusazione, detto componente sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

- 3) L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi è stabilita all'art.6, comma 2, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30.11.2012. (*)
- 4) Il Presidente del Consiglio di Disciplina, adoterà, d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o ricusato) per la trattazione del relativo procedimento con altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina, secondo proprie valutazioni basate su criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.
- 5) I componenti dei Collegi destinatari dell'assegnazione della pratica preso atto dell'oggetto della pratica e delle persone interessate, prima dell'avvio del procedimento, devono rendere propria dichiarazione di eventuale incompatibilità e/o conflitto di interesse, comunque entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento di nomina da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina.
- 6) Eventuale istanza di ricusazione, può essere proposta entro 7 giorni dalla conoscenza della composizione del Collegio giudicante e, in ogni caso, prima della conclusione della fase istruttoria.

() Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi si applica l'art.3 della L. 215/2004. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.*

TITOLO II DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 Principi generali e norme applicabili

- 1) Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico aventi rilevanza disciplinare sono sottoposte al giudizio del Collegio di Disciplina a cui il procedimento viene assegnato.
- 2) Il procedimento disciplinare è regolato dalla legge (R.D. 23.10.1925, n. 2537, D.P.R. 07.08. 2012, n. 137, art. 8, Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 22 del 30.11.2012) e dalle norme del presente regolamento.
- 3) Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 6 Segnalazioni di illecito disciplinare

- 1) L'azione disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine può avere origine:
 - su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.) che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
 - su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
 - d'ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come ad esempio tramite la stampa.
- 2) Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all'Ordine, deve essere immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che è il solo ad avere poteri per decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.
- 3) Nel caso di lettere anonime, la decisione da dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di disciplina.

Art. 7 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento giudiziario

- 1) Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento giudiziario, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio medesimo e, pertanto, non deve essere necessariamente

o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio della Magistratura, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza giudiziaria; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attenderne l'esito di quello penale.

- 2) Nel caso di sospensione, il Collegio di Disciplina dovrà motivare la sospensione del procedimento, indicando la data di sospensione. Tale procedura va notificata per conoscenza all'incolpato tramite il Presidente del Consiglio di Disciplina.
- 3) Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

Art. 8 Diritto di difesa

- 1) In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento.
- 2) L'inosservanza di tali previsioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità alla decisione.

Art. 9 Prescrizione

- 1) L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

Art. 10 Accesso agli atti

- 1) Il Procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina, tramite i sotto ordinati Collegi di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono a esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. sul diritto di accesso.
- 2) Il diritto di accesso agli atti o l'esclusione dallo stesso diritto sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, L. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005, dal D. Lgs. 196/2003, dal DPR 184/2006.
- 3) Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio di Disciplina fare ricorso al potere di differimento, ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 Privacy – trattamento dati personali

- 1) Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003.
- 2) Il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, per cui, ai sensi dell'art. 24 del suddetto D. Lgs. 196/2003, il Consiglio di Disciplina e i sotto ordinati Collegi di Disciplina, hanno piena libertà nell'acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.
- 3) Il trattamento dei dati in questione ha "finalità d'interesse pubblico", in quanto tesi a *"svolgere attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari"* (art. 112, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 196/2003).
- 4) I compiti spettanti del Consiglio di Disciplina e dei Collegi di disciplina, alla base d'iniziativa disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 196/2003.

CAPO II INDAGINI PRELIMINARI E FASE ISTRUTTORIA

Art. 12 Collegio competente

I criteri di assegnazione delle pratiche, saranno i seguenti:

- equa distribuzione numerica, cronologica, tenendo conto delle eventuali incompatibilità dichiarate dai componenti del Consiglio o di intervenuti motivi di opportunità che saranno di volta in volta valutati dal Presidente del Consiglio di Disciplina;
 - attribuzione ad un Collegio presieduto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, degli esposti in cui sono coinvolti, come esponenti e accusati, componenti del Consiglio.
- 2) Per principio di omogeneità sancito dalla legge, i giudizi disciplinari relativi ad iscritti alla sezione B dell'Albo saranno assegnati d'ufficio al Collegio in cui è presente almeno un consigliere proveniente dalla medesima sezione B.
 - 3) Il Presidente del Consiglio di Disciplina, acquisita notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare, entro 15 giorni, designa il Collegio di Disciplina competente a trattare il procedimento secondo i criteri suddette e trasmette gli atti al Presidente del Collegio medesimo.

- 4) I Collegi di Disciplina hanno competenza esclusiva e sono deputati ad istruire e decidere autonomamente i procedimenti loro assegnati.
- 5) La composizione del Collegio che istruisce e decide un procedimento disciplinare non può essere modificata per tutta la durata del procedimento stesso, esclusi i casi di sopravvenuta incompatibilità e/o dimissioni di uno dei componenti. In tale caso il Presidente del Consiglio di Disciplina deciderà se sostituire il componente venuto meno o riassegnare il procedimento a diverso Collegio.

Art. 13 Indagini preliminari

- 1) Il Presidente del Collegio di Disciplina, valutati gli atti, può richiedere al Collegio medesimo l'immediata archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
- 2) Nel caso di archiviazione il Collegio di Disciplina può trasmettere comunque all'iscritto interessato e al denunciante notizia dell'archiviazione.
- 3) Il Collegio, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei componenti, non essendo consentita l'astensione.
- 4) Il Presidente del Collegio di Disciplina, ove non disposta l'immediata archiviazione, avvia le indagini preliminari per acquisire ogni notizia o elemento utile per la trattazione della pratica, verificando i fatti che formano oggetto dell'imputazione.
- 5) Nell'ambito dell'assunzione di informazioni, il Presidente ovvero l'intero Collegio di Disciplina possono sentire l'incolpato allo scopo di acquisire elementi utili a fornire opportuna informativa al Collegio. Per la convocazione dell'incolpato non sono previste procedure particolari. E' opportuno comunque concedere all'interessato un periodo di tempo per predisporre le proprie argomentazioni in difesa. E' possibile richiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.
- 6) Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone (anche unitamente agli altri componenti del Collegio), chiedere documenti ed in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Art. 14 Fase istruttoria

- 1) Se dalle indagini preliminari eseguite dal Presidente e/o dall'intero Collegio di Disciplina emergono fatti che implicano la

necessità di dare corso ad un giudizio disciplinare non si procede all'archiviazione della pratica ed il Collegio di Disciplina avvia la fase istruttoria convocando l'incolpato a mezzo raccomandata A/R ovvero P.E.C. (posta elettronica certificata), per l'audizione prevista ai sensi dell'art. 46 del R.D. 23/10/1925 n. 2537, fornendo ogni elemento utile e dando allo stesso la possibilità di fornire chiarimenti per iscritto e/o a formulare le proprie osservazioni, deduzioni e richieste istruttorie. Il termine per l'avviso di convocazione per l'audizione non deve essere inferiore a 15 giorni.

- 2) Nel corso della riunione del Collegio il Presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato e sulle informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto di imputazione. L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.
- 3) Conclusa l'audizione dell'incolpato, l'udienza prosegue, anche in seduta diversa, in forma riservata ed il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso ad un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al Codice Deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate; ovvero qualora non venga ravvisata alcuna violazione delibera il non luogo a procedere e dispone l'archiviazione del procedimento.
- 4) Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Detto verbale deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni fornite dall'incolpato, anche tramite l'eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli ulteriori atti e documenti eventualmente prodotti.
- 5) Durante la fase istruttoria il Collegio acquisisce atti, documenti, informazioni e quanto altro necessario per una approfondita disamina del caso anche mediante l'opera di consulenti esterni e/o richiesta di atti ad uffici ed amministrazioni pubbliche e privati.
- 6) La fase istruttoria deve essere conclusa entro 60 giorni dalla designazione del Collegio di Disciplina; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.

- 7) Ultimata la fase istruttoria preliminare si dovrà procedere come segue:

- in caso di archiviazione del procedimento il Presidente del Collegio dei Disciplinati né dovrà dare comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, all'incolpato ed eventualmente a chi ha effettuato la segnalazione delle presunte violazioni disciplinari;
- in caso di avvio del procedimento disciplinare dovrà procedersi secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

CAPO III FASE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 15 Nomina del Relatore

- 1) Deliberato l'avvio del procedimento disciplinare il presidente nomina uno dei tre componenti del Collegio come relatore, dandone comunicazione nel verbale di chiusura della fase istruttoria preliminare. Può essere relatore anche lo stesso presidente.
- 2) Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il presidente del Collegio dei Disciplinati. Tale ulteriori indagini dovranno essere effettuate entro quindici giorni dalla nomina, ma tale termine, non perentorio, può essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.
- 3) Avuta la predetta comunicazione dal relatore, il presidente del Collegio dei Disciplinati al quale il procedimento è stato assegnato e che ha svolto la fase istruttoria, fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti al medesimo Collegio, costituito in collegio giudicante, e predispone quanto necessario per la citazione dell'incolpato.

Art. 16 Citazione a giudizio e formulazione del capo di imputazione

- 1) La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario, almeno quindici giorni prima della data di comparizione, presso la residenza o presso altro domicilio eventualmente eletto; questi ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale.
- 2) La citazione contiene:
 - a) l'indicazione dell'autorità procedente;

- b) le generalità del professionista incolpato;
- c) la formulazione del capo di imputazione con l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti e con le indicazioni degli articoli del Codice Deontologico che si ipotizzano violati;
- d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al Collegio di Disciplina giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- e) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento:
 - ha diritto, previa richiesta formale, di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti;
 - ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Collegio, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
 - ha diritto di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
 - ha facoltà di eleggere domicilio presso il proprio difensore per le comunicazioni degli atti del procedimento;
- f) l'elenco, eventuale, dei testimoni che il Collegio giudicante intende ascoltare;
- g) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina giudicante.

Art. 17 Durata del procedimento

- 1) La durata del procedimento disciplinare dovrà risultare non superiore a sei mesi a partire dalla data della citazione a giudizio di cui al precedente articolo 16; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.

CAPO IV FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE

Art. 18 Dibattimento

- 1) Il dibattimento si svolge davanti al Collegio giudicante costituito nella sua composizione integrale.
- 2) Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:

- a) produrre documenti;
 - b) fare porre interrogazioni ai testimoni per il tramite del Collegio di Disciplina;
 - c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del Collegio giudicante;
 - d) avere la parola per ultimo, unitamente al proprio difensore.
- 3) Il Collegio giudicante.
 - a) acquisisce ed esamina i documenti prodotti dall'incolpato;
 - b) ove reputato necessario, richiede all'incolpato di sottoporsi all'esame;
 - c) provvede all'esame dei testimoni e subito dopo, a quello dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
 - d) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e/o all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti;
 - e) valuta l'ammissibilità delle interrogazioni poste all'incolpato.
 - 4) Nel caso di rinvii di carattere istruttorio conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o procedere a nuovi accertamenti l'incolpato deve essere avvertito tempestivamente e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio dei Disciplina nelle forme regolamentari.
 - 5) Per la validità delle sedute devono essere presenti tutti i componenti del Collegio dei Disciplina.
 - 6) Le sedute del Collegio dei Disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Art. 19 Prove utilizzabili

- 1) Ai fini della decisione sono utilizzabili:
 - a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
 - b) gli atti formali e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
 - c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare, con la documentazione eventualmente allegata, nonché i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

Art. 20 Discussione

1. Terminato il dibattimento, il Presidente del Collegio ne dichiara la chiusura, dando la parola per la discussione all'incolpato che, eventualmente, ne abbia fatto richiesta ed al suo difensore.

CAPO V FASE DECISORIA

Art. 21 Deliberazione della decisione

- 1) Terminata la discussione, il Collegio si riunisce in seduta riservata e, in seguito ad approfondita analisi, decide a maggioranza procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente, non essendo consentita l'astensione. E' consentito il rinvio della decisione ad una o più successive sedute riservate del Collegio da tenersi improrogabilmente nei sessanta giorni successivi.
- 2) Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari:
 - nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata,
 - nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta, salvo il rinvio della decisione ad altra seduta.

Art. 22 Pronuncia della decisione

- 1) Il Collegio entro il termine di trenta giorni dalla decisione predispone il provvedimento, completo di motivazioni e dispositivo, che verrà notificato alle parti nei termini di cui al successivo articolo 28; tuttavia tale termine, non perentorio, potrà essere prolungato per giustificati motivi ovvero nelle ipotesi di particolare complessità.
- 2) La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapetizione, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.
- 3) La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione; è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Devono inoltre essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate.
- 4) Il dispositivo deve contenere l'indicazione di:
 - autorità emanante;
 - professionista incolpato;
 - oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall'interessato;
 - motivi su cui si fonda l'atto;
 - dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;

- il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Art. 23 Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare

- 1) Con la decisione che definisce il procedimento, il Collegio giudicante può deliberare il proscioglimento dell'incolpato con la formula: **«non esservi luogo a provvedimento disciplinare»**.

Art. 24 Richiamo verbale

- 1) Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, il Collegio, con la decisione che definisce il procedimento, può deliberare il **richiamo verbale** dell'incolpato.
- 2) Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è dato all'iscritto con lettera riservata.

Art. 25 Sanzioni disciplinari

- 1) Con la decisione che definisce il procedimento il Collegio può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'**avvertimento**, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni; esso consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;
 - b) la **censura**, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione; questa consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate ed in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
 - c) la **sospensione** dall'esercizio della professione, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura. La sospensione prevede l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione per un tempo non

- d) maggiore di mesi sei;
la **cancellazione** dall'albo, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo degli ingegneri; tale sanzione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. Ai sensi dell'art. 47 del R.D. 23.10.1925, n. 2537, il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto all'Albo quando abbia ottenuto la riabilitazione a norma del codice di procedura penale ovvero sussistano le condizioni di iscrivibilità e siano decorsi due anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificate.

Art. 26 Sanzioni derivanti da norme di legge

- 1) Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze.
- 2) La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca. Si deve tener conto, a questo proposito, che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza ed altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.
- 3) Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo. In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, a seguito di formale decisione (trattasi di atto dovuto) e comunicazione del Consiglio di Disciplina.

Art. 27 Sospensione per morosità

- 1) Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione vengono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536, ma solo a seguito di formale e

regolare procedimento disciplinare avanti al Consiglio di disciplina, avverso il quale è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

- 2) La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

Art. 28 Notificazione della decisione

- 1) Ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che, se trattasi di avvertimento, provvede entro cinque giorni ad inviare la lettera (raccomandata A.R. o PEC) con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione e non ricadervi e, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
- 2) Il Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale, avvalendosi della segreteria, sempre entro cinque giorni, trasmette copia integrale del provvedimento al Procuratore della Repubblica competente per territorio in funzione della residenza del colpevole ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine, il quale provvede ai conseguenti adempimenti ed alle comunicazioni e/o notifiche del caso.
- 3) Dei provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati), di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo, deve essere data comunicazione a cura del Presidente dell'Ordine ai seguenti uffici ed enti:
 - Corte di appello;
 - Tribunale;
 - Prefettura;
 - Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
 - Ministero della Giustizia;
 - Ministero degli Interni;
 - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
 - Consigli degli Ordini italiani.
- 4) Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della

sanzione, detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.

TITOLO III DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Art. 29 Impugnazione delle decisioni

- 1) Avverso le decisioni del Collegio di Disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento ed in ogni caso da quando l'incolpato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine territoriale.
- 2) Possono proporre ricorso:
 - a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;
 - b) il Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;
 - c) il Procuratore della Repubblica, in caso di deliberazioni ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti.Il ricorso deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta al Consiglio di Disciplina Territoriale ovvero al Consiglio dell'Ordine Ingegneri presso cui l'incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al CNI. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso varrà la data di spedizione.
- 3) Il ricorso è notificato a cura del Consiglio di Disciplina Territoriale al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista, al professionista se il ricorrente è la Procura della Repubblica.
- 4) La proposizione del ricorso al CNI sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione finale espressa dallo stesso CNI.

TITOLO IV DELL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Art. 30 Esecutività della decisione disciplinare

- 1) La decisione emessa dal Collegio di Disciplina che non sia stata impugnata nei

termini prescritti, è immediatamente esecutiva.

- 2) Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Collegio dei Disciplinati, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Art. 30 Esecutività della decisione disciplinare

- 1 Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri al cui albo è iscritto l'incolpato.
- 2 Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale ne dà comunicazione sia all'Ordine di appartenenza che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.
- 3 Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Collegio dei Disciplinati ed invia all'ingegnere sanzionato, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, presso la residenza o presso il domicilio del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale.
- 4 Nell'ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.

TITOLO V DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 31 Riapertura del procedimento disciplinare

- 1) Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 - a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del

processo penale, qualora, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

- b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Collegio dei Disciplinari. In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

- 2) La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
- 3) Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente un Collegio diverso da quello che ha emesso la decisione.
- 4) Nel caso di cui al primo comma lett. a) la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:
- a) d'ufficio, ad istanza del COI o del Consiglio di Disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;
- b) ad istanza dell'interessato.

ALLEGATO al Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone

TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI AL C.N.I.

NORME GENERALI

Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (*"Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto"*), l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale contro la deliberazione del Consiglio di disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo DM 1 ottobre 1948 *"Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*.

RICORSI

Oggetto dei ricorsi

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l'impugnazione dei seguenti provvedimenti:

- deliberazioni disciplinari dei Collegi di disciplina (art. 48);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda di iscrizione all'albo (art. 10);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'albo e alla domanda di riammissione (art. 21);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'albo (art. 22).

Modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere

presentate, a pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può inoltre essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti. Il termine di 30 giorni per proporre ricorso è soggetto alla sospensione del periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni). Il Consiglio di disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio Nazionale.

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta la improcedibilità del ricorso, ma solo la necessità di regolarizzazione (ex art. 19 DPR 26/10/1972 n. 642).

Contenuto dei ricorsi

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato della copia autenticata della deliberazione impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.

Il ricorso deve inoltre indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del CNI, in mancanza del quale la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Iter dei ricorsi

Il ricorso deve essere presentato o notificato, al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare o presso l'Ordine, nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione all'albo.

Se il ricorso è presentato dall'iscritto, egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

Il Consiglio di disciplina/l'Ordine territoriale annota a margine la data di presentazione e comunica subito il ricorso:

- alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se il ricorrente è il professionista
- al professionista, se il ricorrente è la Procura della Repubblica.

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio di disciplina/l'Ordine per trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso è stato presentato in precedenza): in tale mese sia l'interessato che la Procura della Repubblica possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni e presentare documenti. Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati nel periodo in cui il fascicolo è rimasto presso la sede del Consiglio di disciplina/dell'Ordine, sono inviati dal Consiglio di disciplina/dall'Ordine al CNI, unitamente ad un fascicolo separato contenente una copia in carta libera del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata.

Il CNI ricevuto il ricorso lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di disciplina (o all'Ordine, nel caso di provvedimenti di iscrizione all'albo) e/o al ricorrente. Il ricorso fascicolato e completo nelle sue parti ritorna al CNI.

Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'albo

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono decisi dai Consiglieri Nazionali iscritti alla stessa sezione B. Nel caso vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla sezione B, lo stesso svolge l'attività istruttoria e decisoria in composizione monocratica.

Fase istruttoria

Il CNI invita le parti, con lettera raccomandata, a prendere visione del fascicolo ed a produrre

memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito. In tale periodo, prima della nomina del relatore, il Presidente può disporre le indagini ritenute opportune.

Quindi, qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere sentito personalmente.

Fase decisoria

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-relatore del ricorso.

Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso. Detta data viene comunicata al Consiglio di disciplina/ all'Ordine, all'interessato e alla Procura della Repubblica con lettera raccomandata.

Il giorno dell'udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di disciplina/dell'Ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o esperti nell'interesse del ricorrente stesso.

Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario. Quindi, in assenza delle parti, si procede alla discussione.

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo.

Contenuto della decisione

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

La decisione deve contenere:

1. il nome del ricorrente;
2. l'oggetto dell'impugnazione;
3. le motivazioni della decisione;
4. il dispositivo;
5. l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;
6. la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Verbale delle sedute

Il processo verbale delle sedute è redatto dal Consigliere Segretario e deve contenere:

- indicazione del giorno, mese ed anno in cui ha luogo la seduta;

- nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti;
- indicazione dei ricorsi esaminati;
- provvedimenti presi per ciascun ricorso;
- firme del Presidente e del Segretario.

In assenza del Segretario il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere più giovane come età.

Pubblicazione della decisione

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio di disciplina/all'Ordine che ha emesso il provvedimento e alla Procura della Repubblica. E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse, tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, con le successive modifiche e integrazioni, che specifica i casi in cui esiste il diritto all'accesso ai documenti e i casi di esclusione.

La procedura per l'accesso agli atti è contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990.

RECLAMI

Richiami normativi

Il D.Lgs.Lgt. 23/11/1944 n. 382 (*"Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali"*) (ora: Consigli Nazionali) fissa – tra l'altro – le modalità

di elezione dei Consigli degli Ordini (ora modificate dal DPR 8/07/2005 n.169 : *"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"*) e, nello stesso tempo, indica le modalità dei reclami avverso agli esiti delle elezioni stesse.

Modalità di presentazione dei reclami

Il reclamo contro i risultati dell'elezione può essere presentato da ciascun professionista iscritto nell'albo o dal Procuratore della Repubblica.

Diversamente da quanto avviene per i ricorsi, il reclamo deve essere presentato dal ricorrente direttamente al CNI, entro 10 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio. Il reclamo può essere in carta semplice e senza la ricevuta di pagamento della tassa di ricorso.

Per il resto, l'iter dei reclami segue una procedura analoga a quella che viene adottata per i ricorsi. Per quanto riguarda la possibilità per ciascun professionista di proporre reclami sull'esito delle elezioni, la sentenza della Corte Costituzionale del n. 477 del 26/11/2002 ha statuito che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario o al servizio postale, in caso di notifica con tale mezzo. Di conseguenza, il reclamo consegnato all'ufficiale giudiziario entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione si considera tempestivo.